



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Copertura Assicurativa RCA – ARD LIBRO MATRICOLA

Capitolato Speciale d'appalto – Parte Amministrativa e Parte Tecnica

SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
--------------------	----------

PARTE AMMINISTRATIVA

1.	PREMESSE	4
2.	OGGETTO DELL'APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
3.	DURATA DEL CONTRATTO	4
4.	IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA	4
5.	DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI	4
6.	REVISIONE PREZZI	5
7.	RAPPORTI CONTRATTUALI	5
8.	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
9.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	6
10.	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	6
11.	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	6
12.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO	7
13.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO	7
14.	COASSICURAZIONE	8
15.	FALLIMENTO DELLA SOCIETA'	8
16.	GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	8
17.	OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	8
18.	FORMA DEL CONTRATTO	9
19.	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO	9
20.	CONTROVERSIE	9

PARTE TECNICA

ART. 1.	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	10
ART. 2.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	11
ART. 3.	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RCA	12
ART. 4.	NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO RCA	12
ART. 5.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA	13
ART. 6.	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ARD	16
ART. 7.	NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO ARD	16
ART. 8.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ARD	17

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO: il soggetto la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, od il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione, per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, se rese operanti;

ASSICURAZIONE: il contratto di Assicurazione;

BENEFICIARIO: il soggetto, che può essere diverso dalla Contraente e dall'Assicurato, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

CAPITALI O VALORI: le somme che rappresentano il limite dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito;

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione;

DANNI DIRETTI: i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;

ESTORSIONE: come definito dall'Art. 629 del Codice Penale, per estorsione si intende il caso in cui i dipendenti della Contraente vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone;

FRANCHIGIA: l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'assicurato;

FURTO: come definito dall'Art. 624 del Codice Penale, la sottrazione della cosa assicurata, a colui che la detiene;

INCENDIO: combustione da qualsiasi causa originata, con fiamma, del veicolo/natante assicurato che può autoalimentarsi, auto estendersi e propagarsi;

INDENNIZZO O INDENNITÀ: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o Beneficiario in caso di sinistro;

LEGGE: il Decreto Legislativo n° 209 del 07/09/2005, sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, e successive modificazioni intervenute;

MASSIMALE PER SINISTRO: la massima esposizione della Società per ogni sinistro;

PERDITA TOTALE: il caso in cui il veicolo/natante assicurato in seguito a furto, rapina od estorsione, non sia stato più ritrovato. Agli effetti delle garanzie incendio e furto, o guasti accidentali (kasko), il caso si verifica allorché l'ammontare del danno, comprensivo del valore residuo del veicolo/natante dopo il sinistro, sia superiore al valore commerciale dello stesso veicolo/natante;

POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione;

PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente alla Società;

PROPRIETARIO DEL VEICOLO/NATANTE: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

RAPINA: come definito dall'Art. 628 del Codice Penale, la sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene; la garanzia è valida anche nel caso in cui i dipendenti della Contraente vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi, sia verso altre persone presenti;

REGOLAMENTO: il Regolamento di esecuzione/attuazione della predetta Legge e successive modificazioni intervenute;

RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro;

RIVALSA: il diritto della Società in virtù dell'Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza del contratto di Assicurazione;

SCOPERTO: la parte percentuale di danno che la Contraente tiene a suo carico;

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione;

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;

STATO DI RISCHIO: il documento che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;

VALORE A NUOVO: il valore di listino del veicolo/natante di prima immatricolazione, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla casa costruttrice e stabilmente fissate, comprensivo dell'IVA;

VALORE COMMERCIALE: il valore reale del veicolo/natante (comprensivo di oneri fiscali) determinato in relazione alla sua commerciabilità, avuto riguardo al deprezzamento rispetto all'anno di prima immatricolazione ed allo stato di conservazione e di usura, ed avuto riguardo ai valori indicati dalla pubblicazione "Eurotax Giallo";

VEICOLI/NATANTI: tutti i veicoli a motore, nonché i rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli a motore.

PARTE AMMINISTRATIVA

1. PREMESSE

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e la Società Assicurativa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto la copertura assicurativa RCA-ARD Libro matricola.

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Società eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dall'ARPAS su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritti nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.

3. DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'Assicurazione, viene stabilita in anni 2 (due) decorrenti dalle ore 24.00 del 31/12/2012 alle ore 24 del 31/12/2014, e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte dell'ARPAS.

È facoltà dell'ARPAS, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga temporanea dell'Assicurazione, fino al completo espletamento delle eventuali procedure di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.

La Società in tal caso si impegna quindi a prorogare la polizza assicurativa di cui al presente capitolato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.

4. IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA

L'importo stimato a base d'asta ammonta a € 90.000,00 imposte e oneri fiscali esclusi.

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.

5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI

L'Assicurazione ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 C.C., entro 60 (sessanta) giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive al primo devono essere pagate entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza. Se l'ARPAS non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società od alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

I pagamenti dei premi annuali saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione



delle prestazioni, a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul "conto corrente dedicato" alla presente commessa individuato dalla Società.

L'ARPAS, in fase di liquidazione dei premi annui, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull'importo netto del premio pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto alla scadenza della polizza assicurativa, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La polizza e/o gli atti di variazione e regolazione premio, dovranno essere intestate all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920) – via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e dovranno riportare il numero di CIG relativo alla procedura di gara cui si riferisce il presente capitolato.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, la polizza dovrà essere emessa dalla Società mandataria.

Nell'ipotesi in cui si ricorra all'istituto della coassicurazione la polizza dovrà essere emessa dalla Società delegataria.

La Società non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

6. REVISIONE PREZZI

A far data dall'inizio del secondo anno, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, il corrispettivo contrattuale/premio assicurativo qualora si discosti da quello risultante dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.Lgs. 163/2006, su richiesta della Società, dovrà essere sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.

In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere rivolta all'ARPAS mediante lettera raccomandata.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione prezzi.

7. RAPPORTI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 300 comma 2 DPR 207/2010, l'ARPAS verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le indicazioni per l'espletamento delle prestazioni contrattuali saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.

La Società dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, la Società si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto della Società), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto della Società, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del servizio per conto dell'ARPAS.

8. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO



1. La Società non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso l'ARPAS procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società s'impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

10. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Società sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell'art.113 D.Lgs 163/2006, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione rilasciata dagli Intermediari Finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze). La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta dell'Assicurato.

L'importo della cauzione verrà determinato ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ARPAS con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ARPAS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.



La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ARPAS, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l'ARPAS acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'ARPAS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010.

In caso di inadempienza retributiva da parte della Società si applica l'art. 5 del DPR 207/2010.

12. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso l'ARPAS avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- d. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPAS;
- e. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "divieto di cessione del contratto; cessione del credito".

L'ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A.R. . In tal caso all'ARPAS deve essere rimborsata la parte del premio proporzionale ai giorni di rischio non corso.

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata, da parte della Società, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.



14. COASSICURAZIONE

E' ammesso il ricorso all'istituto della coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 del codice civile, alle seguenti condizioni:

1. La coassicurazione deve contenere la così detta "clausola di delega";
2. La Compagnia Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre coassicuratrici, almeno pari al 50% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta;
3. Non potranno essere coassicuratrici le compagnie che partecipino alla gara di cui al presente Capitolato in qualsiasi altra forma;
4. A parziale deroga dell'art. 1911 del codice civile la Compagnia Delegataria risponderà in via solidale degli obblighi assunti dalle Società coassicuratrici;
5. Sarà in capo alla Compagnia Delegataria la gestione del contratto e la liquidazione degli indennizzi anche per la parte a carico delle coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative allo stipulando contratto si intenderanno fatte o ricevute dalla Società Delegataria, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Compagnia Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

15. FALLIMENTO DELLA SOCIETA'

Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope legis del contratto di assicurazione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

16. GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'ARPAS verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010.

Al Direttore dell'esecuzione del contratto compete (art. 301 del DPR 207/2010):

- a. il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- b. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto e suoi allegati ed emissione di Attestato di Regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010;
- c. svolgere tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.

17. OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

18. FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico a rogito di un notaio che verrà individuato dall'ARPAS. Le relative spese contrattuali saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

19. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.

20. CONTROVERSIE

In caso di controversie tra la Società e l'ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

PARTE TECNICA

ART. 1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

- SEZIONE 1 RCA :

Operativa per i veicoli/natanti presenti nel Libro Matricola (allegato A).

TIPO VEICOLO	MASSIMALE	FORMA TARIFFARIA
Autovetture	€ 3.000.000,00 UNICO	Bonus/Malus
Autocarri		Tariffa Fissa
Autoveicoli Speciali		Tariffa Fissa
Rimorchi		Tariffa Fissa
Natanti		Tariffa Fissa

- SEZIONE 2 ARD:

Operativa per i veicoli/natanti per i quali viene richiamata la garanzia nel Libro Matricola (allegato A).

POLIZZA PLURIVEICOLARE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli/natanti da coprire inizialmente e successivamente purché già intestati al Pubblico Registro Automobilistico alla stessa Contraente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa il premio sarà determinato in base all'offerta formulata in gara.

La cessazione della copertura di veicoli inclusi nel Libro Matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni e le cessazioni, la garanzia ha effetto e cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano, telefax, e-mail o altro mezzo documentabile; la contraente si impegna alla contestuale restituzione alla Società dei certificati e dei contrassegni relativi alle cessazioni.

Il premio di ciascun veicolo/natante è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, in presenza di rinnovo, rispetto al premio anticipato, l'ARPAS è tenuta a pagare - congiuntamente alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

ART. 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

2.1 - DICHIARAZIONI DELLA CONTRAENTE - BUONA FEDE

Dichiarazioni inesatte della Contraente: la mancata comunicazione da parte dell'ARPAS di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché l'ARPAS non abbia agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio da concordarsi preventivamente corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Deroga alle dichiarazioni della Contraente: l'ARPAS è dispensata dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i medesimi rischi coperti dalla polizza assicurativa di cui al presente capitolato.

2.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla stessa.

L'ARPAS è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'ARPAS deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c. ed è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

2.3 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'ARPAS possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

2.4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.5 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea; nonché degli altri Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde".

2.6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'ARPAS su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

2.7 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire all'ARPAS il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all'ARPAS di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

SEZIONE 1 RCA

ART. 3. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RCA

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo, dalla circolazione dei veicoli/natanti di proprietà dell'ARPAS inseriti nel Libro Matricola.

L'Assicurazione copre anche:

- 1) La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli/natante in aree private;
- 2) La responsabilità per il traino di "carrelli appendice", destinati al trasporto di bagagli, attrezzi, apparecchiature e simili.
- 3) La responsabilità derivante dal traino da parte del veicolo/natante assicurato di altri veicoli, o viceversa.
- 4) La responsabilità per i danni causati alla sede stradale, relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione.
- 5) Per i rimorchi: esclusivamente la responsabilità per i danni derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, e per i danni – sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice – derivanti da vizi occulti di costruzione e/o da difetti di manutenzione; sono comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo/natante trainante la responsabilità per danni a terzi è coperta dall'Assicurazione del veicolo/natante trainante.
- 6) La responsabilità per i danni causati dalla circolazione di veicoli di proprietà dell'ARPAS inseriti nel Libro Matricola, anche se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
- 7) La responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, anche se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
- 8) La responsabilità per i danni causati dalla circolazione di veicoli di proprietà dell'ARPAS inseriti nel Libro Matricola, anche qualora il conducente fosse in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- 9) La responsabilità per i danni arrecati agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale, che per la loro naturale destinazione siano indossati o comunque portati dai passeggeri, compresi gli oggetti posti nei bauli, valigie, colli e borse, esclusi denaro, titoli e valori in genere, ed esclusi anche i danni derivanti da furto, rapina, estorsione, o smarrimento.
- 10) La responsabilità per i danni causati agli animali eventualmente trasportati.
- 11) La responsabilità per i danni causati nel momento della salita e discesa dal veicolo/natanti.

ART. 4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO RCA

4.1 – Obblighi delle parti in caso di sinistro

In caso di sinistro tra due veicoli identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti e/o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento alla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo/natante utilizzato.

La richiesta di risarcimento può essere presentata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo documentabile.

La denuncia dei sinistri deve essere redatta su modulo approvato con Decreto Ministeriale (Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato) ai sensi dell'Art. 143 del D.Lgs. n° 209 del 07/09/2005, e deve essere compilato in ogni sua parte.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato e alla successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di Società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri contemplati nella polizza.

La stessa Società, entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all'ARPAS i nominativi dei componenti la struttura preposta all'accertamento, alla gestione e alla liquidazione del

danno e entro lo stesso periodo provvederà alla stima dell'indennizzo dovuto.

La Società si impegna a liquidare l'indennizzo del danno entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa denuncia.

4.2 – Gestione delle vertenze civili e tutela penale

La Società assume, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile, a nome dell'Assicurato, e fino a quando ne ha interesse la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. La Società provvederà altresì alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto di tacitazione dei danneggiati, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

L'ARPAS ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 5. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA

5.1 – Contemporanea esclusione ed inclusione autovetture

Relativamente alla classe di merito per le autovetture si conviene che, qualora all'esclusione di una autovettura ci sia contemporanea inclusione di altra autovettura, per la nuova autovettura sarà utilizzata la classe di merito del veicolo/natante uscente se quest'ultimo è in classe di bonus. In caso contrario sarà utilizzata la classe di ingresso prevista per nuove inclusioni.

5.2 – Danni ai trasportati

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione ed a quanto previsto dalla Legge 24.12.1969 n°990 e successive modifiche ed integrazioni, l'assicurazione copre la responsabilità, per i danni alla persona, causati a tutti i trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto e qualunque sia il rapporto, delle persone trasportate, con il proprietario del veicolo/natante assicurato, con l'Assicurato/Contraente, con il Conducente.

5.3 – Rinuncia alla rivalsa

Premesso che tutti i veicoli assicurati in polizza, adibiti a servizio privato, sono dati in uso dal proprietario (o locatario leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente nei casi previsti dai seguenti punti A - B - C - D - E:

A) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER VEICOLI USATI DA DIPENDENTI E COLLABORATORI

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente il veicolo/natante assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

B) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I TRASPORTATI SU VEICOLI DESTINATI A TRASPORTO DI COSE

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo/natante assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo/natante.

C) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA CON ATTESTATO DI SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA' (Foglio Rosa)

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo/natante assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso la M.C.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento.

D) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA CON PATENTE IDONEA MA SCADUTA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo/natante assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa.

E) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente nel caso in cui il veicolo/natante sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada.

5.4 – Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità dell'ARPAS e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

5.5 – Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, la Società provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato e/o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia il duplicato su richiesta dell'ARPAS.

Se la perdita del certificato e/o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'ARPAS deve dare prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità.

Per il rilascio di duplicati del certificato e/o del contrassegno si osserva comunque quanto disposto dal Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n°209 del 07/ 09/2005.

5.6 – Trasferimento di proprietà del veicolo/natante

Nel caso di alienazione del veicolo/natante l'ARPAS è tenuta a darne comunicazione alla Società che adotterà la soluzione prevista dalle seguenti ipotesi:

a) Sostituzione con altro veicolo/natante

Nel caso di alienazione del veicolo/natante assicurato, qualora l'ARPAS, previa restituzione del certificato e/o contrassegno relativi al veicolo/natante alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo/natante di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.

In caso di sostituzione di veicolo/natante con ingresso di altro veicolo la Società si impegna a mantenere per quest'ultimo la classe di merito del veicolo uscente.

La stessa modalità si applica quando il veicolo/natante viene ceduto "in conto vendita"; se successivamente per tale veicolo viene richiesta una nuova copertura, il contratto deve essere assoggettato alle regole previste per i veicoli di prima immatricolazione.

b) Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo/natante assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, la Società, previa restituzione del certificato e/o del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice e rilascerà i nuovi documenti.

Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto.

Non sono ammesse sospensioni. Il contratto ceduto e non sostituito si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società pertanto non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

c) Risoluzione del contratto

Quando non si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), il contratto si risolve dalla data del perfezionamento del trasferimento di proprietà: in tale caso la Società dovrà rimborsare all'ARPAS la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato e del contrassegno.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

La Società procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Le disposizioni del presente punto si applicano anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso – a condizione che siano stati restituiti il certificato ed il contrassegno – il rimborso del premio pagato e non goduto decorre dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

5.7 – Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo/natante, l'ARPAS è tenuta a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

La Società dovrà restituire la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo/natante successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data della sospensione.

La Società procede alla restituzione dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

5.8 – Sospensione in corso di contratto

Qualora l'ARPAS intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuta a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato ed il contrassegno.

In caso di furto del veicolo/natante non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo Art. 5.9.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato e del contrassegno.

Decorso 12 mesi dalla sospensione – senza che l'ARPAS abbia richiesto la riattivazione della garanzia – il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore dell'ARPAS il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore ad un anno.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dall'ARPAS.

5.9 – Risoluzione del contratto per il furto del veicolo/natante

In caso di furto l'Assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

In deroga all'Art. 1896 del Codice Civile l'ARPAS ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al restante periodo assicurativo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

5.10 – Trasporto in ambulanza

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo/natante assicurato fino ad un massimo di € 400,00.

5.11 – Cristalli

L'Assicurazione viene prestata a copertura delle spese sostenute per la sostituzione di uno o più cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro e per anno.

Sono esclusi i danni causati da rigatura o segnatura.

5.12 – Assistenza stradale

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per il recupero del mezzo e il trasporto fino al centro di assistenza più vicino.

SEZIONE 2 ARD

ART. 6. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ARD

La Società risarcisce i danni materiali diretti subiti dai veicoli inseriti nel Libro Matricola, ove sia richiamata la presente Sezione (vedi allegato A), inclusi gli accessori stabilmente installati, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo/natante è destinato, in conseguenza di:

- Incendio.
 - Fulmine.
 - Esplosione e scoppio, anche esterni al veicolo/natante, non causati da ordigni esplosivi.
 - Autocombustione: i danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).
 - Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.
 - Furto, rapina od estorsione, sia tentati che consumati, sia totali che parziali.
 - Eventi naturali quali: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili eventi atmosferici (inclusi i danni da urto di cose trasportate e crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia); ed inoltre frane, smottamenti, valanghe, slavine, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti e straripamenti di corsi d'acqua.
 - Atti vandalici.
 - Eventi socio-politici quali: tumulti popolari, scioperi, sommosse, attentati, atti di terrorismo o sabotaggio, anche per mezzo d'ordigni esplosivi, commessi da dipendenti e non dipendenti dell'ARPAS; per "attentati, atti di terrorismo o sabotaggio" s'intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o in ogni modo di ingenerare paura nella popolazione.
 - Urto, collisione, colpi, ribaltamenti, uscite di strada accidentali e/o urti contro qualsiasi ostacolo (Kasko).
- La Società inoltre risarcisce:
- I danneggiamenti, le distruzioni o i danni cagionati al veicolo/natante assicurato nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l'estorsione.
 - I danni che il veicolo/natante assicurato dovesse subire durante la circolazione abusiva successiva al furto, alla rapina od all'estorsione.

ART. 7. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO ARD

7.1 – Obblighi dell'ARPAS in caso di sinistro

In caso di sinistro l'ARPAS deve darne avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia di sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto e l'indicazione delle conseguenze.

In caso d'eventi socio-politici ed atti vandalici l'ARPAS deve presentare denuncia all'Autorità competente e farne avere copia alla Società.

L'ARPAS s'impegna, in caso di danno totale, a consegnare alla Società la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

In caso di perdita totale del veicolo/natante assicurato l'ARPAS si impegna a consegnare alla Società l'attestazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 c.c., se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

7.2 – Determinazione del danno

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore commerciale che il veicolo/natante aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato in riferimento ai valori indicati dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", od in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

Agli accessori stabilmente installati, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il

veicolo/natante è destinato è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo/natante.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA.

La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso ed alla vetustà del veicolo/natante per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

Relativamente a pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli, la Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso ed alla vetustà del veicolo/natante per i primi 4 anni, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

Si considera perdita totale del veicolo/natante assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo/natante al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza). Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo/natante, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

7.3 – Procedura di valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'ARPAS con l'apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

7.4 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione, e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data del sinistro; l'ARPAS si impegna nei casi in cui venga espressamente richiesto dalla Società, a mezzo di clausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria non appena ne verrà in possesso. L'ARPAS è legittimata ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria o di altra Autorità competente se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo.

Il presente articolo sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

7.5 – Recupero del veicolo/natante rubato

In caso di ritrovamento del veicolo/natante a seguito di furto e dopo che il sinistro sia stato liquidato, la Società provvederà (in forza della procura a vendere sottoscritta dall'ARPAS contestualmente al ricevimento dell'indennizzo) a cedere il veicolo/natante a chi e come meglio representerà, essendo autorizzata ad incassare il prezzo ed a trattenerlo. Si precisa che tale operazione non comporterà in alcun caso passaggio di proprietà del veicolo/natante dall'ARPAS alla Società.

Nel caso in cui il veicolo/natante rubato venga ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dal veicolo/natante stesso in conseguenza del sinistro.

ART. 8. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ARD

8.1 – Franchigie

Le garanzie sono prestate senza applicazione di franchigie e/o scoperti, fatto salvo per i casi di sinistro a seguito di eventi naturali o eventi socio-politici od atti vandalici per i quali verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00.



8.2 – Rischi esclusi – ARD

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi i danni:

- a) Verificatisi in occasione d'atti di guerra, d'insurrezione, d'occupazione militare, d'invasione, salvo che l'ARPAS provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- b) Verificatisi in occasione d'esplosione o d'emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'ARPAS provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- c) Causati con dolo dell'ARPAS.
- d) Causati da semplici bruciature non seguite da incendio.
- e) Agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico salvo che questo non abbia provocato fiamma.
- f) Conseguenti a mancato uso del veicolo/natante o suo deprezzamento.
- g) Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. e/o dalla F.M.I. .
- h) Determinati od agevolati da dolo dell'ARPAS, o dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo/natante assicurato.
- i) Alle merci ed al bagaglio.

N°	TIPO VEICOLO	MARCA	MODELLO	TARGA	ANNO IMMATR.	ALIMENTAZIONE	CILINDRATA	KW	GARANZIE							VAL. ASSIC.
									RCA	INCENDIO	FURTO	EV. ATMOSF.	EV. SOC. POL.	ASSISTENZA STRADALE	KASKO	
1	AUTOVETTURA	FIAT	GRANDE PUNTO	DF385VL	mar-07	GASOLIO	1248	55	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
2	AUTOCARRO	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DN359WP	mar-08	GASOLIO	1248	55	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 5.200,00
3	AUTOCARRO	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG537ZS	apr-07	GASOLIO	1910	77	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
4	AUTOCARRO	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG536ZS	apr-07	GASOLIO	1910	77	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
5	AUTOCARRO	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG535ZS	apr-07	GASOLIO	1910	77	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
6	AUTOCARRO	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG534ZS	apr-07	GASOLIO	1910	77	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
7	AUTOCARRO	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG533ZS	apr-07	GASOLIO	1910	77	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
8	AUTOVETTURA	RENAULT	KANGOO	DG840FV	mag-07	BENZINA	1598	70	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
9	AUTOVETTURA	FIAT	BRAVO	DS168LD	set-08	GASOLIO	1598	88	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 7.000,00
10	MOTORE MARINO	YAMAHA	F150AETX	63P1065076	ott-08	BENZINA	2670	110,3	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 7.000,00
11	MOTORE MARINO	YAMAHA	F150AETX	63P1076339	ott-08	BENZINA	2670	110,3	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 7.000,00
12	MOTORE MARINO	YAMAHA	F150AETX	63P1076344	ott-08	BENZINA	2670	110,3	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 7.000,00
13	MOTORE MARINO	YAMAHA	F150AETX	64P1010469	ott-08	BENZINA	2670	110,3	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 7.000,00
14	AUTOVEICOLO SPECIALE	IVECO	35SE4	DR874ZL	lug-08	GASOLIO	2998	85	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 55.000,00
15	AUTOVEICOLO SPECIALE	IVECO	35C15	DP594CA	mag-08	GASOLIO	2998	107	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 55.000,00
16	MOTORE MARINO	YAMAHA	F15CMHL	6AGK1008920	ott-08	BENZINA	363	11	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 1.100,00
17	MOTORE MARINO	YAMAHA	F15CMHL	6AGK1008749	ott-08	BENZINA	363	11	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 1.100,00
18	MOTORE MARINO	YAMAHA	F15CMHL	6AGK1008750	ott-08	BENZINA	363	11	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 1.100,00
19	MOTORE MARINO	YAMAHA	F15CMHL	6AGK1008919	ott-08	BENZINA	363	11	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 1.100,00
20	AUTOCARRO	FIAT	DOBLO' CAR.FU	DM024NM	feb-08	GASOLIO	1910	77	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 5.200,00
21	AUTOCARRO	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DM987NL	feb-08	GASOLIO	1910	77	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 5.200,00
22	AUTOCARRO	IVECO	351	AE666MY	gen-95	GASOLIO	2500	76	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
23	AUTOVETTURA	FIAT	GRANDE PUNTO	DM352ZK	mar-08	GASOLIO	1248	55	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 5.000,00
24	AUTOVETTURA	FIAT	GRANDE PUNTO	DM351ZK	mar-08	GASOLIO	1248	55	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 5.000,00
25	AUTOVETTURA	FIAT	GRANDE PUNTO	DM342ZK	mar-08	GASOLIO	1248	55	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 5.000,00
26	AUTOVETTURA	FIAT	GRANDE PUNTO	DM345ZK	mar-08	GASOLIO	1248	55	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 5.000,00
27	AUTOCARRO + RIM	FIAT	SCUDO COM.	DZ788CH	ott-09	GASOLIO	1600	66,2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 10.000,00
28	AUTOCARRO + RIM	FIAT	SCUDO COM.	DZ789CH	ott-09	GASOLIO	1600	66,2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 10.000,00
29	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA 4x4	CY196LN	ott-05	BENZINA	1242	44	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
30	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA 4x4	BZ830NF	apr-02	BENZINA	1108	40	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
31	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA 4x4	BZ190NB	mar-02	BENZINA	1108	40	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
32	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA 4x4	BV805FA	apr-02	BENZINA	1108	40	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
33	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO	CY737LH	ago-05	BENZINA	1242	44	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
34	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO	CY738LH	ago-05	BENZINA	1242	44	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
35	AUTOVETTURA	RENAULT	KANGOO	CY197LM	ott-05	GASOLIO	1870	62	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
36	AUTOVETTURA	FIAT	BRAVA	BW358NN	set-01	BENZINA	1242	59	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
37	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA 4x4	CY197LN	ott-05	BENZINA	1242	44	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
38	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA 4x4	BZ192NB	mar-02	BENZINA	1108	40	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
39	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA 4x4	DE971PT	nov-06	GASOLIO	1248	51	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
40	AUTOCARRO	FIAT	PANDA VAN	DG617FL	feb-07	BENZINA	1242	44	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
41	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA	AK035GA	lug-96	BENZINA	1108	40	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
42	AUTOCARRO	FIAT	DOBLO'	CN781WZ	set-05	BENZINA	1242	47,5	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	€ -
43	AUTOVETTURA	FIAT	GRANDE PUNTO	EB055GC	mar-10	GASOLIO	1248	55	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 7.000,00
44	RIMORCHIO AUTOVETTURA	ELLEBI	LBN 1220	AE82497	ott-08				SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 1.500,00

N°	TIPO VEICOLO	MARCA	MODELLO	TARGA	ANNO IMMATR.	ALIMENTAZIONE	CILINDRATA	KW	GARANZIE							VAL. ASSIC.
									RCA	INCENDIO	FURTO	EV. ATMOSF.	Ev. SOC. POL.	ASSISTENZA STRADALE	KASKO	
45	RIMORCHIO AUTOVETTURA	ELLEBI	LBN 1220	AE95201	ott-08				SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 1.500,00
46	RIMORCHIO AUTOVETTURA	ELLEBI	LBN 1220	AE95200	ott-08				SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 1.500,00
47	RIMORCHIO SPECIALE	PEDRETTI	CA10TC	AE87895	lug-08				SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 22.000,00
48	RIMORCHIO SPECIALE	PEDRETTI	CA10TC	AE87896	lug-08				SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 22.000,00
49	AUTOVETTURA	FIAT	SEDICI	ED440AG	giu-10	GASOLIO	1956	99,2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 13.500,00
50	AUTOVETTURA	FIAT	SEDICI	ED449AG	giu-10	GASOLIO	1956	99,2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 13.500,00
51	AUTOCARRO	LAND ROVER	LD 110	ZA760ZA	lug-10	GASOLIO	2402	90	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 22.000,00
52	AUTOCARRO	LAND ROVER	LD 110	ZA761ZA	lug-10	GASOLIO	2402	90	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 22.000,00
53	AUTOCARRO	LAND ROVER	LD 110	ZA762ZA	lug-10	GASOLIO	2402	90	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 22.000,00
54	AUTOVEICOLO SPECIALE	IVECO	55 SW	DS078HP	set-08	GASOLIO	2998	130	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€ 55.000,00
55	MOTORE MARINO	HONDA	BF2.3D6 SCHU	BAVJ1023006	2008	BENZINA	57	1,7	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 500,00
56	MOTORE MARINO	HONDA	BF2.3D6 SCHU	BAVJ1023007	2008	BENZINA	57	1,7	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	€ 500,00
57	IMBARCAZIONE	YANMAR	6CX-530	M70027	2008	GASOLIO	7413	368	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	€ -
58	IMBARCAZIONE	YANMAR	6CX-530	M70028	2008	GASOLIO	7413	368	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	€ -
59	IMBARCAZIONE	MERCUISER	QSD 4.2-270I	88400051	2008	GASOLIO	4200	199	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	€ -
60	IMBARCAZIONE	MERCUISER	QSD 4.2-270I	88400059	2008	GASOLIO	4200	199	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	€ -
61	IMBARCAZIONE	MERCUISER	QSS 4.2-270I	88400058	2008	GASOLIO	4200	199	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	€ -
62	IMBARCAZIONE	MERCUISER	QSS 4.2-270I	88400055	2008	GASOLIO	4200	199	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	€ -